



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Rimini)

Piazza San Michele Arcangelo , 7 – 47868 MONTECOPIOLO (RN)
Tel . 0722/78106 – 78225 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
PEC comune.montecopiolo@emarche.it - E-mail: municipio@comune.montecopiolo.rn.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 data 26-06-2024	OGGETTO: Presa d'atto del Piano Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei rifiuti 2024-2025 e Approvazione delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2024
--	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore 20:30, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

ROSSI PIETRO	Presente	Sindaco
GHISELLI GIANCARLO	Presente	Vice Sindaco
FELICI VALENTINA	Presente	Assessore
GRASSI PAOLO	Presente	Consigliere
NANNI ANNA-RITA	Presente	Consigliere
ZITELLI MIRCO	Presente	Consigliere
GAMBERINI ALESSANDRA	Presente	Consigliere
GABRIELLI FRANCESCO	Presente	Consigliere
BALDACCI MAURO	Presente	Consigliere
SALUCCI SIMONE	Presente	Consigliere
CAMPANELLI MATTIA	Presente	Consigliere

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO COMUNALE LUCA @428.

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PIETRO ROSSI nella sua qualità di **Sindaco**.

Nominati gli scrutatori: NANNI ANNA-RITA, ZITELLI MIRCO e BALDACCI MAURO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: Presa d'atto del Piano Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei rifiuti 2024-2025 e Approvazione delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2024

Su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 31/07/2021, così come modificato con delibera di consiglio Comunale n. 12 del 20/05/2023 il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Tenuto conto che nella Provincia di Rimini è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visti inoltre,

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui devono adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato da ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con delibera del Consiglio Locale di Rimini n. 4 del 8 aprile 2024 e con delibera di Consiglio d'Ambito n. 53 del 24 aprile 2024;

Preso atto quindi che detto Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 ammonta ad € 225.392,00 per l'anno 2024 e a € 230.843,00 per l'anno 2025;

Precisato che la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04/11/2021 prevede, al punto 1.4, che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori eventuali partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Ritenuto pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le seguenti voci:

Descrizione Voce	Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 2024	Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 2024
Totale costi piano finanziario	130.993,00	94.914,00
Contributo MIUR	---	516,00
Entrate da recupero evasione		
Entrate da procedure sanzionatorie		
Costo spazzamento mercato giornaliero		
Totale Entrate tariffarie 2024	130.993,00	94.399,00

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli articoli 27 e 28 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Evidenziato che è volontà del Comune adeguare il riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2024 tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto di una più omogenea ripartizione del peso economico nonché redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali:

		PEF 2024
Utenze domestiche	Parte fissa	87,00 %
	Parte variabile	76,50 %
Utenze non domestiche	Parte fissa	13,00 %
	Parte variabile	23,50 %

Richiamate:

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Precisato che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario redatta da ATA Rifiuti;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per l'annualità precedente;

- che anche per l'anno 2024 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 sono state calcolate sull'importo di € 225.392,00 derivante dal Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato dall'ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con delibera del Consiglio Locale di Rimini n. 4 del 8 aprile 2024 e con delibera di Consiglio d'Ambito n. 53 del 24 aprile 2024;
- 3) **di approvare** per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 4) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 5) **di dare, altresì, atto** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 6) **di stabilire** i termini di scadenza e il numero delle rate della Tari per l'anno 2024 con la presente delibera, che assume valore regolamentare ai sensi di legge, fissandole in n. due rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze:
 - **30/09/2024 prima rata 50% e rata unica**
 - **30/11/2024 seconda rata 50%**
- 7) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
- 8) **di rendere** la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta Proposta di deliberazione;

- Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dall'Ing Draghi Paolo in qualità di sostituto del Responsabile del settore Amministrativo/ contabile Danilo Guerra, ai sensi del decreto sindacale n. 3 del 31.12.2022;

- Il Sindaco Rossi effettua la relazione illustrativa della proposta e pone a votazione l'argomento;

- Con la seguente votazione resa per appello nominale:

Consiglieri presenti	n° 11
Consiglieri votanti	n° 11
Voti favorevoli	n° 11
Astenuti n°	n° ---

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata avente ad oggetto: "Preso d'atto del Piano Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei rifiuti 2024-2025 e Approvazione delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2024"

Successivamente con separata ed identica votazione ***resa per appello nominale***

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/00.-

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N 27 DEL 19-06-2024

PARERE DI Parere di regolarita' Tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 26-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F. to Paolo Draghi

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 26-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Paolo Draghi

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to PIETRO ROSSI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCA UGUCCIONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

☒ è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi
dal 18-07-2024 al 02-08-2024 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);
Lì 18-07-2024

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. GORI FOSCO

ESECUTIVITA'

Il presente atto:

☒ E' stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 26-06-2024

☒ E' divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Rag. GORI FOSCO
